



Studio PIRINU

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## STUDIO PIRINU

DOTT. GIUSEPPE PIRINU

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA GIOVANNI XXIII, 13

07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Tel. 079/670790 – 079/630021 – Fax: 079/634212

Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D

Partita IVA: 01287790909

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

## Marzo 2018

### Le informative per l'azienda

---

Le <i>news</i> di marzo	pag. 2
Proroga Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale 2018-1019	pag. 5
Esonero versamento contributo addizionale Cigs procedure concorsuali	pag. 7
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie 2018	pag. 9
Pagamento delle prestazioni del Fis	pag. 13
Chiarimenti su anzianità lavoro effettivo per ammortizzatori	pag. 14
Sgravi settore pesca	pag. 15
Incremento <i>ticket</i> licenziamento	pag. 16
Mancata applicazione Ccnl	pag. 19
Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: pubblicato il decreto	pag. 20
Nuove istruzioni dell'INL sui sistemi di controllo	pag. 21
Reato omesso versamento ritenute previdenziali: modalità del conteggio annuo	pag. 23
Imponibilità dell'indennizzo da contratto di prossimità	pag. 24
Gestione del personale da parte di avvocati e dottori commercialisti	pag. 25
Certificazione dei contratti di lavoro e enti bilaterali	pag. 26
Lavoro intermittente per imprese alimentari artigiane	pag. 27
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2018	pag. 28
Retribuzioni convenzionali estero anno 2018	pag. 32
Lavoratori domestici: contribuzione 2018	pag. 33
Aliquote 2018 per iscritti alla Gestione separata	pag. 34
Ammortizzatori sociali 2018: stabiliti gli importi	pag. 35
Fissati i valori contributivi 2018 per artigiani e commercianti	pag. 37
Contribuzione volontaria 2018 lavoratori non agricoli, autonomi e parasubordinati	pag. 39
Gestione dei permessi elettorali	pag. 42

### L'agenda delle scadenze

---

Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2018	pag. 43
---	---------

## **Scadenze contrattuali**

---

Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2018 pag. 46

## **I formulari per l'ufficio paghe**

---

Permessi elettorali pag. 48

## **Le agevolazioni per l'azienda**

---

Incentivo occupazione Neet pag. 50

Incentivo occupazione Mezzogiorno pag. 52

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **INL: le priorità di intervento per la vigilanza nel 2018**

Il Ministero del lavoro, con notizia dell'8 febbraio 2018, ha illustrato i contenuti del documento di programmazione dell'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall'INL, indicando tra i settori prioritari di intervento lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale. Il Ministero ha illustrato anche i risultati dell'attività di vigilanza 2017.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 8/2/2018)

#### **Legge di Bilancio 2018: l'INL illustra le novità**

L'INL, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2018, ha illustrato le disposizioni di interesse per l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale contenute nella Legge di Bilancio 2018.

(INL, circolare, 25/1/2018, n. 2)

#### **UniEmens: istituiti nuovi codici contratto**

L'Inps, con messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2018, nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens.

(Inps, messaggio, 24/1/2018, n. 346)

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata novembre 2017**

L'Inps, con messaggio n. 535 del 5 febbraio 2018, comunica l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari". Inoltre, sarà predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile all'indirizzo: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari generalizzati".

(Inps, messaggio, 5/2/2018, n. 535)

#### **Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive**

L'Inps, con circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha indicato la percentuale di calcolo delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e il saggio di interesse legale applicabile alle prestazioni pensionistiche.

(Inps, circolare, 2/2/2018, n. 23)

#### **Rottamazione e Durc: modificate le istruzioni di accesso alla definizione agevolata**

L'Inps, con il messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, che annulla e sostituisce il n. 142/2018, ha modificato le istruzioni di accesso alla nuova definizione agevolata, mantenendo invece inalterato quanto comunicato con il precedente messaggio relativamente ai riflessi dell'estensione della definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva.

(Inps, messaggio, 23/1/2018, n. 322)

### PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

### **Fondo pensioni lavoratori dipendenti: cessazione del contributo di solidarietà**

L'Inps, con messaggio n. 772 del 20 febbraio 2018, ha ricordato che dal 1° gennaio 2018 è cessato l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà, di cui all'articolo 24, comma 21, D.L. 201/2011, a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Pertanto, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2018 è stata infatti disposta la cessazione della validità del codice "M240", avente il significato di "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)".

I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all'interno del flusso UniEmens il codice causale già in uso "L241", presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

**(Inps, messaggio, 20/2/2018, n. 772)**

### **RITA: la Covip illustra le novità**

La Covip, con circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018, ha offerto chiarimenti in relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni in tema di RITA introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018. Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei Fondi pensione, la Covip ha diffuso, nelle more della revisione delle relative deliberazioni Covip, indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli statuti, ai regolamenti, alle note informative e alle comunicazioni periodiche.

Viene infine precisato che, diversamente dalla disciplina previgente, la sussistenza dei requisiti di accesso alla RITA non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'Inps, come in precedenza previsto dall'articolo 1, comma 168, L. 232/2016.

**(Covip, circolare, 8/2/2018, n. 888)**

### **Indennità antitubercolari: importi 2018**

L'Inps, con circolare n. 26 del 7 febbraio 2018, ha indicato la variazione degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata per l'anno 2018 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 novembre 2017.

**(Inps, circolare, 7/2/2018, n. 26)**

### **Rateizzazione oneri di ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti**

L'Inps, con circolare n. 24 del 2 febbraio 2018, ha stabilito che i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2018, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in parola.

**(Inps, circolare, 2/2/2018, n. 24)**

### **Bonus asilo nido: istanze telematiche dal 29 gennaio**

L'Inps, con notizia pubblicata sul proprio sito in data 29 gennaio 2018, ha ricordato che è stato confermato anche per il 2018 il *bonus* asilo nido e che dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 è possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il *bonus*, dell'importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall'Inps su domanda del genitore.

L'Istituto, con circolare n. 14 del 29 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei *bonus* in argomento: le istanze possono essere presentate *on line* tramite il [servizio dedicato](#) oppure tramite *Contact center* o patronato.

(Inps, notizia, 29/1/2018; Inps, circolare, 29/1/2018, n. 14)

#### **Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018**

L'Inps, con circolare n. 10 del 24 gennaio 2018, ha reso noto che dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

(Inps, circolare, 24/1/2018, n. 10)

#### **Importi 2017 per vittime di gravi infortuni sul lavoro**

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto 22 dicembre 2017, che ha determinato gli importi erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per ciascuna tipologia di nucleo familiare, per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 22/12/2017)

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: PROROGA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE 2018-2019**

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 7 febbraio 2018, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative relative all'introduzione dei criteri per l'approvazione della prosecuzione di programmi di riorganizzazione e dei programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi.

Gli interventi possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Le imprese con un organico superiore alle 100 unità, che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa - con la presenza della Regione o delle Regioni interessate - riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia delle Regioni in cui insistono le unità produttive, tali che presentino esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento e il cui piano industriale di risanamento sia stato approvato quale programma di riorganizzazione aziendale, possono accedere, nel limite delle risorse finanziarie stanziato per ciascun anno 2018 e 2019, rispettivamente, a un ulteriore intervento di integrazione salariale pari a 12 mesi o 6 mesi qualora presentino le condizioni previste.

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato può essere inteso quale prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento di Cigs già riconosciuto all'impresa richiedente sia esso in corso ovvero, pur se conclusosi nel corso dell'anno 2017, continui sul piano dell'implementazione delle azioni di risanamento.

Prima di presentare apposita istanza di richiesta di accesso è necessaria la stipula di apposito accordo, che preveda anche la quantificazione dell'onere finanziario dell'intervento di Cigs, da sottoscrivere in sede ministeriale presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. All'accordo è richiesta la presenza della Regione o delle Regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell'impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica e occupazionale dell'impresa interessata.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 12 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno 2018 e 2019, qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti:

1. investimenti complessi che non sono attuabili nel corso del programma già approvato;
2. piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane coinvolte dalle sospensioni e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale sopra citato;
3. un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con l'indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione o le Regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in 2 o più Regioni.

In alternativa, il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 6 mesi, qualora il programma di crisi aziendale presenti:

- un piano di risanamento con interventi correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale, non attuabili nel corso del programma già approvato;
- un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con l'indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione o le Regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in 2 o più Regioni.

Gli interessati dovranno presentare, tramite il canale telematico CigsOnline, la domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale.

Trattandosi di un intervento in deroga ai principi generali, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della Regione o delle Regioni coinvolte, in assenza di specifica previsione normativa, al fine di garantire stabilità al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nei piani di organizzazione, nonché la continuazione aziendale, a tali fattispecie non si applicano le disposizioni procedurali previste nel caso di prima richiesta.

Alla domanda deve essere allegata, oltre all'accordo governativo, una relazione che attesti la presenza dei requisiti previsti per la riorganizzazione o la crisi aziendale.

Le istanze sono istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio ed entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGS PROCEDURE CONCORSUALI**

L'articolo 5, D.Lgs. 148/2015, stabilisce, in linea generale, l'obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Tale contributo, però, non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale, che, sussistendone i presupposti, accedono al trattamento Cigs per le causali previste dal D.Lgs. 148/2015 dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2016 è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs in conseguenza all'ammissione alle procedure concorsuali, ma, ove sussistano i presupposti, nel caso in cui un'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa, la fattispecie può rientrare nell'ambito delle causali previste dall'articolo 21, D.Lgs. 148/2015. Inoltre, laddove le aziende siano ammesse a procedura concorsuale con continuazione d'impresa in costanza di trattamento Cigs in forza delle causali ex articolo 21 citato, il trattamento può essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, purché gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato mediante l'inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità di detto programma, del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza con l'impegno a garantirne il completamento.

A seguito di numerosi quesiti ricevuti, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 4/2018, ha fornito in merito le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, le procedure concorsuali che legittimano l'accesso al trattamento di Cigs sono quelle con prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

Per quanto concerne, invece, la decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di Cigs, il Ministero evidenzia che:

- in caso di fallimento con esercizio provvisorio l'esonero può decorrere dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, cioè dal deposito della stessa presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata;
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'esonero può decorrere dal giorno in cui è emesso il decreto di ammissione, anche in caso di concordato in bianco;
- in caso di accordi di ristrutturazione del debito l'esonero può decorrere dal giorno dell'ammissione, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'autorità che vigila sulla liquidazione;
- nel caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, la cui normativa in tema di ammortizzatori sociali non è stata modificata dal D.Lgs. 148/2015, l'Inps può esonerare l'azienda dal versamento del contributo addizionale a partire dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, dopo istruttoria da effettuarsi sulla base della documentazione fornita dall'azienda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE 2018**

Con il messaggio n. 227/2018, l'Inps ha riepilogato le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie con effetti nel corso del 2018.

### **Ammortizzatori sociali in genere**

#### **Lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano**

Per gli anni 2018 e 2019, è stabilita una deroga ai limiti massimi di durata della Cigs in favore delle aziende con organico superiore a 100 unità lavorative che presentano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberanti significativi nel contesto territoriale, subordinata alle seguenti condizioni:

- stipulazione in sede governativa di un accordo;
- piani di gestione per la salvaguardia occupazionale che contemplino specifiche azioni di politiche attive;
- sussistenza di una delle seguenti ipotesi:
  - investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario (24 mesi);
  - piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale (24 mesi);
  - piano di risanamento con interventi correttivi complessi, volti alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

La proroga riferita alle prime due ipotesi, può essere concessa fino ad un limite di 12 mesi; per la terza, invece, il limite massimo ammesso è di 6 mesi.

#### **Completamento dei piani di recupero occupazionale**

Le Regioni possono impiegare, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, residue risorse finanziarie stanziare, per i medesimi fini, per il 2016 e il 2017.

#### **Integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa**

È ammessa la concessione di un ulteriore periodo di Cigs, per massimo 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese cui sia stata riconosciuta l'area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale entro il 30 giugno 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con l'intervento del Mise e della Regione competente. Due le condizioni fissate:

1. l'impresa deve presentare un programma di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
2. non devono ricorrere le condizioni per accedere all'intervento straordinario secondo la

disciplina prevista dal D.Lgs. 148/2015.

Nelle medesime aree è prevista la concessione della mobilità in deroga, per massimo 12 mesi e non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga), nel I semestre del 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 83473/2014, a condizione che ai lavoratori interessati siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. In caso di nuova occupazione il lavoratore decade dalla percezione dell'indennità.

#### **Proroghe Cigs in deroga**

Le Regioni possono, con specifici accordi presso l'unità di crisi del Mise e/o delle Regioni stesse, autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe, in continuità, degli interventi di Cigs in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017, per il compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale, relative a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Mise (e/o delle Regioni), entro il tetto massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni per mobilità e Cig in deroga e nei limiti delle somme ancora disponibili.

#### **Proroga del trattamento Cigs per dipendenti del gruppo Ilva**

È prevista, nel limite di spesa di 24 milioni di euro, la proroga, per il 2018, del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla Cig.

#### **Innalzamento del "tetto aziendale" del Fis**

È stato aumentato in modo strutturale il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fis, portandolo (da 4) a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (c.d. tetto aziendale). Le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo. Abrogata la disposizione che prevedeva una graduale diminuzione del tetto dei contributi entro cui erogare le prestazioni.

### **Misure di sostegno**

#### **Accordo di ricollocazione**

L'assegno di ricollocazione è esteso ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, con esclusivo riferimento ai casi in cui, al termine della procedura di consultazione sindacale successiva alla richiesta di accesso al trattamento, siano definiti accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori interessati possono richiedere all'Anpal l'assegno di ricollocazione, spendibile anche in costanza di trattamento, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un'altra occupazione. Inoltre, i soggetti ammessi all'assegno non sono obbligati all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Se, durante la fruizione del servizio, il lavoratore sia assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'azienda presso cui era prima impiegato, è prevista la concessione di incentivi fiscali e previdenziali:

- il lavoratore potrà percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;
- il datore di lavoro che lo assume ha diritto ad agevolazioni contributive.

#### **Settore della pesca**

È prorogata, anche per il 2018, l'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle

cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

È divenuta strutturale, dal 2018, in favore dei medesimi lavoratori, l'indennità in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. La misura spetta per massimo 40 giorni di sospensione, per un importo massimo giornaliero di 30 euro e nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

### **Contrasto alla povertà**

È stata estesa la platea dei destinatari e incrementato il beneficio economico del Reddito di inclusione (Rel), eliminando alcune specifiche condizioni necessarie per fruire della misura, così che la presenza nel nucleo familiare di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione, integra, da sola, uno dei requisiti previsti per l'accesso. Il massimale passa da 490,75 a 539,82 euro mensili.

Dal 1° luglio 2018, inoltre, verranno meno tutti i requisiti familiari oggi previsti (presenza di un disoccupato ultra cinquantacinquenne, di un minore, di un disabile o di una donna in gravidanza) per la fruizione dell'assegno, rendendo universale la misura.

### **ASDI**

È stata abolita, ma resta salvo l'assegno per chi, entro il 1° gennaio 2018, ha maturato i requisiti richiesti.

### **Congedo per le donne vittime di violenza di genere**

Il congedo indennizzato è esteso anche alle lavoratrici domestiche precedentemente escluse dalla misura.

### **Genitorialità**

#### **Assegno di natalità (*bonus bebè*)**

È possibile erogare l'assegno anche per il 2018 fino al compimento del 1° anno di età del bambino ovvero del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il nucleo familiare deve trovarsi in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore a 25.000 euro annui.

L'importo dell'assegno è pari a 960 euro annui, raddoppiati nel caso di Isee pari o inferiore a 7.000 euro. Se dal monitoraggio emergessero scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, saranno rideterminati l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'Isee.

#### **Premio alla nascita**

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 in via strutturale, è operativo anche nel 2018.

#### **Congedo di paternità**

I congedi obbligatorio e facoltativo, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, sono rispettivamente pari a 4 e 1 giorno nel 2018.

#### **Bonus contributo asilo nido**

A partire dal mese di gennaio è stata avviata la procedura per la concessione del *bonus* asilo nido relativo al 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL FIS**

In fase di prima applicazione delle disposizioni era previsto che il pagamento diretto fosse la modalità esclusiva di erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.

Con la circolare Inps n. 170/2017, sono state fornite le indicazioni tecniche per la compilazione dell'UniEmens sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, con la citata circolare, per i suddetti Fondi è stata superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale.

Le prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fis, e in generale dai Fondi di solidarietà, seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie, con la conseguenza che la corresponsione economica ai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall'Inps al soggetto datoriale o da questo conguagliata.

Da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa comprovate dalla presentazione all'Inps della documentazione di cui all'allegato 2 della circolare Inps n. 197/2015.

Nel messaggio n. 378/2018, l'Inps fa presente che, da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fis nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, sollecitando le sedi interessate a verificare, tramite la presentazione della documentazione di cui al citato allegato 2, le serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l'esito dell'istruttoria e, quindi, la conversione d'ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CHIARIMENTI SU ANZIANITÀ LAVORO EFFETTIVO PER AMMORTIZZATORI**

È noto che, per poter essere beneficiari di ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs o Fondi di solidarietà), è necessario che il lavoratore posseda, alla data della richiesta, almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo. Più precisamente la disposizione normativa in vigore prevede che il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro ai fini dell'accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'anzianità di lavoro si realizza presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- b) si tratta di anzianità di effettivo lavoro e non una mera anzianità di servizio;
- c) l'anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

La medesima disposizione non richiede, tra le condizioni di riconoscimento dell'anzianità di lavoro effettivo, la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale. Stante la peculiarità del settore edile, il Ministero del lavoro, con nota n. 525/2018, è intervenuto per chiarire come verificare l'anzianità lavorativa sul singolo cantiere.

Preliminarmente, viene ricordato che il cantiere può essere considerato come unità produttiva, ai fini del ricorso agli ammortizzatori sociali, se la sua durata è superiore a 30 giorni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere abbia durata inferiore, potrà essere considerata come unità produttiva di riferimento la sede dell'impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro nei cantieri non qualificabili come unità produttive. Pertanto, per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: SGRAVI SETTORE PESCA**

Con la circolare n. 11/2018 l'Inail, a seguito di precisazioni del Ministero del lavoro, ha reso noto che le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari tenute all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi fruiscono degli sgravi con le stesse modalità previste negli anni precedenti. A tal fine i servizi telematici per l'autoliquidazione 2017/2018 sono stati aggiornati con l'applicazione degli sgravi ai premi assicurativi dovuti.

Gli utenti possono trasmettere le dichiarazioni retributive e verificare l'importo dei premi dovuti con applicazione della riduzione del 45,07% per il 2018 e del 48,70% per il 2017. Le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive devono provvedere ad un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto. Anche i pescatori autonomi e quelli associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, assicurati con i premi speciali unitari, fruiscono degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità. Sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento, relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, che saranno recapitate a breve agli interessati.

Di tali sgravi era stata in precedenza comunicata la sospensione con la circolare Inail n. 6/2018, che deve intendersi ora superata. L'Istituto, con nota n. 3064/2018, ha fornito le istruzioni operative.

A sua volta l'Inps, con messaggio n. 771/2018, ha confermato la misura dello sgravio nelle percentuali sopra evidenziate. Viste le tardive precisazioni intervenute, le imprese interessate, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2018, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 45,07% e per le operazioni di conguaglio utilizzeranno le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice "R830" presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: INCREMENTO *TICKET* LICENZIAMENTO**

Con il messaggio n. 594/2018, l'Inps ha fornito le istruzioni connesse alle modifiche normative intervenute in tema di contributo a carico dei datori di lavoro per l'interruzione dei rapporti di lavoro. La L. 92/2012 ha introdotto dal 2013 un contributo, a carico dei datori di lavoro per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpl, nella misura del 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo. In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale è innalzata dal 41 all'82%, a esclusione dei licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l'obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il momento di avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi.

Sono pertanto soggetti al versamento del contributo nella misura doppia esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di 1.208,15 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è quindi pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, L. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.

### **Compilazione flusso UniEmens**

Dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> "1A" assume la denominazione "Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo" e deve perciò essere utilizzato ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato ("1L"), licenziamento per cambio appalto ("1M"), licenziamento per cambio gestore ex articolo 2, D.l. 21 aprile 2011 ("1P"), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione ("1R"). Si devono inoltre valorizzare, nel periodo di paga successivo a quello in cui

si verifica il licenziamento, il versamento del *ticket* ordinario (41% massimale NASpl), nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale "M400", che mantiene il significato di "Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012".

Per il nuovo significato assunto dal codice "1A", vanno inoltre esposte con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici <TipoCessazione> di nuova istituzione "1Q" e "1U".

Il **codice "1Q"**, avente il significato di "Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS", deve essere utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo (versamento del *ticket* nella nuova misura dell'82% del massimale mensile NASpl). Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l'elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

- il nuovo **codice causale "M501"**, avente il significato di "Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale", avendo cura di indicare, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da pagare;
- il nuovo **codice causale "M502"**, avente il significato di "Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale", avendo cura di indicare, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da pagare.

Come detto in precedenza, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte (82% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3).

Il **codice "1U"**, avente il significato di "Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017", va invece utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Pertanto, in questi casi la misura del contributo resta fissata al 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell'accordo sindacale che regola l'eccedenza di personale. Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l'elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

- il **codice causale** in uso **"M400"**, avente il significato di "Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, co. 31 della legge n.

92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);

- il nuovo **codice causale “M503”**, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Come sopra detto, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3).

I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.

Si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro: per e interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va perciò effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: MANCATA APPLICAZIONE CCNL**

Avendo ricevuto segnalazioni in merito alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur ribadendo il principio costituzionale di libertà sindacale, l'INL è intervenuto con la circolare n. 3/2018 al fine di dare indicazioni ai propri ispettori di vigilanza.

Tale la mancata applicazione dei c.d. contratti *leader* potrebbe infatti determinare problematiche di *dumping*.

Vengono subito fatti notare alcuni casi, assai delicati in termini operativi:

- i contratti di prossimità, sottoscritti da associazioni “non abilitate”, non possono produrre gli effetti derogatori previsti dalla normativa;
- l'applicazione di Ccnl sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi;
- il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi;
- laddove nella normativa disciplinante le forme contrattuali (D.Lgs. 81/2015) si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia (ad esempio per lavoro intermittente, contratto a tempo determinato o apprendistato).

Tanto specificato, l'INL raccomanda ai propri ispettori di valutare attentamente tali situazioni, ponendo in essere le necessarie segnalazioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI - PUBBLICATO IL DECRETO**

È stato pubblicato il D.M. 17 ottobre 2017, che individua con maggior precisione, rispetto al precedente decreto contestualmente abrogato dalla data di emanazione in Gazzetta Ufficiale, la definizione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato e ai fini dell'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Per essere considerati "svantaggiati" i soggetti devono alternativamente:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Appartengono ai soggetti "molto svantaggiati" coloro i quali sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie summenzionate dalle lettere da b) a g).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: NUOVE ISTRUZIONI DELL'INL SUI SISTEMI DI CONTROLLO**

Con la circolare n. 5/2018, l'INL ha fornito nuove indicazioni operative sulle problematiche inerenti all'installazione e all'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4, St. Lav., ad opera dei D.Lgs. 151/2015 e 185/2016.

### **Istruttoria delle istanze presentate**

L'istruttoria deve essere demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico. L'oggetto della valutazione, infatti, riguarda l'effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale è richiesta l'autorizzazione. Eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni, quindi, devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico. L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, ma nulla impedisce, in presenza di ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Secondo l'INL, inoltre, non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare, purché le riprese siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo.

Essendo il provvedimento autorizzativo rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate nella richiesta, gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

### **Tutela del patrimonio aziendale**

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori c'è un nuovo elemento che deve essere attentamente valutato, in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare un'adeguata delimitazione e, conseguentemente, di non fungere da "idoneo filtro" all'ammissibilità delle richieste di autorizzazione. La problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti di antifurto che, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e, pertanto, possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299/2017. Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la richiesta riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la quale devono essere resi assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito

dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, tenendo presenti anche l'intrinseco valore e l'agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

### **Telecamere**

Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" sia registrate, tuttavia l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che *in loco*, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non sarà più richiesto l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica".

Sono da escludere dall'applicazione della norma le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

### **Dati biometrici**

Il riconoscimento biometrico installato sulle macchine per avviare il funzionamento, con lo scopo di impedirne l'utilizzo a soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a "*rendere la prestazione lavorativa*" e, pertanto, non necessita dell'accordo con le rappresentanze sindacali né del procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: REATO OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - MODALITÀ DEL CONTEGGIO ANNUO**

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.Lgs. 8/2016 ha innovato la disposizione riguardante il presidio penale previsto dall'ordinamento, prevedendo, in sostanza, alcuni limiti quantitativi e temporali al fine di distinguere tra sanzione amministrativa e sanzione penale.

In sostanza, si ha un ambito valutativo annuo, entro il quale viene previsto:

- omissione di importo uguale o minore di 10.000 euro, sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000;
- omissione di importo superiore a 10.000 euro, sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro.

Il problema che si è posto, fin dall'inizio, era legato alla corretta interpretazione del concetto di annualità civile da prendere in considerazione. Il tutto originato dal fatto che l'effettivo versamento contributivo viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Il problema, quindi, si pone per i versamenti a cavallo d'anno, ossia quelli di competenza del dicembre da effettuare nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Le tesi in campo erano sostanzialmente queste:

- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 gennaio dell'anno in esame (di competenza del dicembre dell'anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre): criterio di cassa;
- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 febbraio dell'anno in esame (di competenza del gennaio dell'anno stesso) e fino al 16 gennaio dell'anno successivo (di competenza del mese di dicembre dell'anno in esame): criterio di competenza.

La prima tesi fu sostenuta dall'Inps, con circolare n. 121/2016, e dal Ministero del lavoro, con nota n. 9099/2016. La seconda è stata espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, cui l'INL si allineò con propria nota n. 8376/2017.

Continuando i contrasti, si è giunti a interessare del caso le Sezioni Unite delle Corti di Cassazione, le quali, con l'informazione provvisoria n. 1 del 18 gennaio 2018, cui seguirà l'emanazione della sentenza, hanno di fatto sposato la tesi iniziale che sosteneva doversi tener conto del criterio di cassa, valutando quindi i versamenti a partire dal 16 gennaio dell'anno in esame (di competenza del dicembre dell'anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre).

A fronte di tale indicazione l'Inps, con messaggio n. 437/2018, ha ribadito la propria precedente tesi, dando indicazioni in tal senso ai servizi ispettivi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: IMPONIBILITÀ DELL'INDENNIZZO DA CONTRATTO DI PROSSIMITÀ**

Con la risoluzione n. 16/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito sulla corretta modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti a titolo di indennizzo ai lavoratori dipendenti, in esecuzione di contratti collettivi di prossimità finalizzati alla gestione delle crisi aziendali, concludendo che le indennità che, a prescindere dalla qualificazione giuridica loro attribuita dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, sono da assoggettare a tassazione, con conseguente obbligo di operare le relative ritenute.

L'Agenzia ricorda che l'articolo 8, D.L. 138/2011, consente la stipula, a livello aziendale o territoriale, di contratti che, finalizzati a specifici obiettivi (salvaguardia dell'occupazione, incremento della produttività e del salario, etc.), possono derogare alla legge o ai contratti collettivi, nelle materie tassativamente previste dalla norma stessa.

Nell'elenco tassativo riportato all'articolo 8, comma 2, citato, non è compresa la normativa fiscale e, pertanto, alle indennità e alle retribuzioni corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità deve essere applicata l'ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi da lavoro dipendente.

In particolare, laddove l'indennizzo compensi in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (c.d. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e ricomprese nel reddito complessivo del percipiente.

Solo il risarcimento che abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, non essendo una ricchezza nuova, ma avendo solo la funzione di riequilibrare il valore di un patrimonio perduto (c.d. danno emergente), può non essere assoggettato a tassazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: GESTIONE DEL PERSONALE DA PARTE DI AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI**

Ai sensi della L. 12/1979, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o dai professionisti iscritti all'albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli. L'INL, con la nota n. 32/2018, ha reso noto che è stata predisposta apposita modulistica informatizzata in luogo di quella cartacea attualmente in uso.

Dal 1° marzo 2018, perciò, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modulistica informatizzata e l'accesso al modello è consentito solo attraverso il sistema di identità digitale SPID.

L'INL sottolinea l'opportunità che la comunicazione sia effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo secondo le pregresse modalità, per semplificare ed accelerare eventuali controlli.

L'Ispettorato ha fornito, a scopo puramente dimostrativo, la versione grafica del modello, che si compone di 2 parti:

- nella prima si inseriscono i dati relativi al soggetto autorizzato (dati anagrafici, residenza, iscrizione all'albo, studio);
- nella seconda parte si devono invece indicare gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, specificando la data iniziale e l'eventuale data finale dell'incarico.

La comunicazione deve essere effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all'attività delegata e dovrà essere modificata ogni volta in cui venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera. Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

La comunicazione è effettuata sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sarà soggetta a verifiche. In assenza della stessa, anche per un solo ambito provinciale, il personale ispettivo segnalerà tale circostanza al Consiglio dell'ordine interessato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E ENTI BILATERALI**

Si comunica che l'INL, con circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 ss., D.Lgs. 276/2003.

In particolare, l'INL evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), D.Lgs. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo, ivi compresa *“la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”*, solo quei soggetti costituiti *“a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”*.

Pertanto, qualora tale requisito sia carente e quindi l'Ente sia costituito da organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l'organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività di certificazione dei contratti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LAVORO INTERMITTENTE PER IMPRESE ALIMENTARI ARTIGIANE**

Si informano i Signori clienti che il Ministero del lavoro, con l'interpello 30 gennaio 2018 n. 1, ha fornito importanti chiarimenti in riferimento all'elenco contenuto nel R.D. 2657/1923, al fine di individuare le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente, nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di età o non vi sia espressa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

Il caso sottoposto al Ministero del lavoro dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro riguarda le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc..

In particolare, è stato chiesto al Ministero se tali attività possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al R.D. 2657/1923: *“camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”*.

Secondo il Ministero, vi sono 2 condizioni nel citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. È pertanto necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l'attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate. Pertanto, con un'interpretazione rigida, si legge nell'interpello che *“il tenore letterale ... non consente di estendere la nozione di esercizi pubblici in genere anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi”*.

L'interpello prosegue richiamando l'esclusione dal limite delle 400 giornate per i pubblici esercizi, insieme ai settori del turismo e dello spettacolo, e i relativi provvedimenti di prassi: nell'interpello n. 26/2014 era stato chiarito che tale deroga è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla CCIAA con il codice attività Ateco 2007 – corrispondente ai citati settori produttivi – sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel codice Ateco dei settori in questione, svolgano attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

Pertanto, smentendo l'assunto inizialmente affermato nell'interpello, si legge nelle conclusioni che *“le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione già richiamati nel citato interpello n. 26 del 2014”*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**firma**

# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2018

L'Inps, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

### Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2018	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	507,42
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,20

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2018: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	26,78

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2018: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	670,00

### ⇒ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 48,20) \times (6) / (40) = \text{€ } 7,23 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, L. 438/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2018	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	46.630,00
Importo mensilizzato	3.886,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2018	Euro
Trattamento minimo di pensione	507,42
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	202,97
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.544,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2018	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma cartacea	5,29
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma elettronica	7,00
Fringe benefit (tetto)	258,23

Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

**Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato**

Anno 2018	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

**Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria**

Anno 2018	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.109,19

**Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

Anno 2018	Euro
Massimale annuo della base contributiva	101.427,00

**Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere**

Anno 2018	Euro
Massimale contributivo annuo	184.885,00

**Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità**

Anno 2018	Euro
Retribuzione annua	47.968,00

**Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals**

⇒ *Lavoratori dello spettacolo*

**Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95**

Anno 2018	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	101.427,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	46.630,00

**Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 - anno 2018**

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>	<b>Euro</b>	

739,01	1.478,00	739,00	1
1.478,01	3.695,00	1.478,00	2
3.695,01	5.912,00	2.217,00	3
5.912,01	8.129,00	2.956,00	4
8.129,01	10.346,00	3.695,00	5
10.346,01	13.302,00	4.434,00	6
13.302,01	16.258,00	5.173,00	7
16.258,01	In poi	5.912,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 149 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

#### ⇒ Sportivi professionisti

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95</b>	
Anno 2018	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell'1,5% di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore fino a 739.407,00 euro	101.427,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	46.630,00

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95</b>	
Anno 2018	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore fino ad euro 2.370,00 giornalieri.	325,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	149,00

#### **Precisazioni per la regolarizzazione degli adempimenti relativi al mese di gennaio 2018**

L'Inps, con messaggio n. 536 del 5 febbraio 2018, a integrazione della circolare n. 13/2018, ha fatto presente che i datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2018 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2018.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1° gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Il valore da prendere a riferimento come "limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi" è pari a 10.554 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ESTERO ANNO 2018**

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 16 del 29 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2018 per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni convenzionali sono state stabilite per l'anno 2018 dal D.M. 20 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018, e sono valide per tutte le prestazioni di lavoro effettuate da lavoratori italiani in Paese diversi dai seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia e i Paesi aderenti all'Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Le aziende che per il mese di gennaio 2018 hanno operato in difformità dalle istruzioni della predetta circolare potranno regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (si veda circolare n. 292/1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare indicata (16 aprile 2018).

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende dovranno:

- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- esporre le differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2018

L'Inps, con circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2018.

### Minimi retributivi

⇒ Senza contributo addizionale (comma 28, articolo 2, L. 92/2012)

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf <sup>(1)</sup>
fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,41 (0,35) <sup>(2)</sup>	€ 1,42 (0,35) <sup>(2)</sup>
oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,59 (0,40) <sup>(2)</sup>	€ 1,60 (0,40) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,70	€ 9,70	€ 1,94 (0,49) <sup>(2)</sup>	€ 1,95 (0,49) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,13	€ 1,02 (0,26) <sup>(2)</sup>	€ 1,03 (0,26) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

<sup>(2)</sup> La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

⇒ Comprensivo di contributo addizionale (comma 28, articolo 2, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf <sup>(1)</sup>
fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,51 (0,35) <sup>(2)</sup>	€ 1,51 (0,35) <sup>(2)</sup>
oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,70 (0,40) <sup>(2)</sup>	€ 1,71 (0,40) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,70	€ 9,70	€ 2,07 (0,49) <sup>(2)</sup>	€ 2,08 (0,49) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,13	€ 1,10 (0,26) <sup>(2)</sup>	€ 1,10 (0,26) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, D.P.R. n.1403/71).

<sup>(2)</sup> La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: ALIQUOTE 2018 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

L'Inps, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata.

### **Contribuzione 2018 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito**

<b>Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2018</b>	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2018, è pari a € 101.427.

### **Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento**

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018).

### **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018**

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2018 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2017.

### **Minimale per l'accredito contributivo**

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2018 è pari a € 15.710.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

# Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2018 – STABILITI GLI IMPORTI**

L'Inps, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

### **Trattamenti di integrazione salariale**

<b>Trattamenti di integrazione salariale</b>			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36	Basso	982,40	925,03
Superiore 2.125,36	Alto	1.180,76	1.111,80

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali, che, quindi, si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015.

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

<b>Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)</b>			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36	Basso	1.178,88	1.110,03
Superiore 2.125,36	Alto	1.416,91	1.334,16

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

### **Indennità di disoccupazione NASpl**

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2018, a 1.314,30 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2018, a 1.208,15.

### **Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL**

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2018, a 1.314,30 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2018, a 1.208,15.

### **Indennità ordinaria di disoccupazione agricola**

<b>Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali</b>	
<b>anno 2018</b>	<b>Euro</b>
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	971,71
	1.167,91

#### **Assegno per attività socialmente utili**

<b>anno 2018</b>	<b>Euro</b>
importo mensile	586,82

#### **Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)**

<b>anno 2018</b>	<b>Euro</b>
importo annuo (1.208,15*41%)	495,34
importo triennale	1.486,02
importo mensile (495,34/12)	41,28

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

# Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2018 PER ARTIGIANI E COMMERCianti**

Informiamo i Signori clienti iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti che l'Inps, con circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2018 il **reddito minimo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è confermato in **15.710 euro**.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

### **Contribuzione Ivs sul minimale di reddito**

- **Artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **Commercianti:** 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

### **Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale**

Per i redditi superiori a 46.630 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

#### **Artigiani:**

- 24% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro;
- 25% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21% e al 22%.

#### **Commercianti:**

- 24,09% del reddito superiore a 15.710 euro e fino a 46.630 euro;
- 25,09% del reddito superiore a 46.630 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21,09% e al 22,09%.

Per l'anno 2018, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a **77.717 euro** per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a **101.427 euro** per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***firma***

# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## Oggetto: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2018 PER LAVORATORI NON AGRICOLI, AUTONOMI E PARASUBORDINATI

Informiamo i signori clienti che l'Inps, con circolare n. 31 del 20 febbraio 2018, ha indicato la modalità di calcolo dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e parasubordinati per l'anno 2018.

### Contribuzione volontaria per lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell'indice Istat, per l'anno 2018:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 202,97 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è di 46.630 euro;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, L. 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo è di 101.427 euro.

Per l'anno 2018 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fipd con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al **33,00%**. L'aliquota lvs relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al **27,87%**.

Le aliquote lvs relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, sono invece riepilogate nella tabella che segue.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art.2 co.18, L. n.335/95	Aliquota lvs
2018	€ 202,97	€ 46.630,00	€ 101.427,00	33,00%
2017	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	33,00%
2016	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%

2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

### Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi

La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

- **artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **commercianti:** 24,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Si riportano per comodità di consultazione le tabelle pubblicate nella circolare Inps:

#### ARTIGIANI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2018)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	24%RM	21%RM
Fino a € 15.710	15.710	314,20	274,93
da € 15.711 a € 20.863	18.287	365,74	320,02
da € 20.864 a € 26.016	23.440	468,80	410,20
da € 26.017 a € 31.169	28.593	571,86	500,38
da € 31.170 a € 36.322	33.746	674,92	590,56
da € 36.323 a € 41.475	38.899	777,98	680,73
da € 41.476 a € 46.629	44.053	881,06	770,93
da € 46.630	46.630	932,60	816,03

#### COMMERCANTI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2018)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	24,09%RM	21,09%RM
Fino a € 15.710	15.710	315,38	276,10
da € 15.711 a € 20.863	18.287	367,11	321,39
da € 20.864 a € 26.016	23.440	470,56	411,96
da € 26.017 a € 31.169	28.593	574,00	502,52
da € 31.170 a € 36.322	33.746	677,45	593,09
da € 36.323 a € 41.475	38.899	780,90	683,65
da € 41.476 a € 46.629	44.053	884,36	774,23
da € 46.630	46.630	936,10	819,52

\***N.B.** La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi 3 anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati *sub* "reddito medio imponibile".

### Contribuzione per iscritti alla Gestione Separata

Per la Gestione Separata, ai fini della determinazione del contributo volontario, deve essere applicata esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2018, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e assimilati.

**La contribuzione deve essere calcolata su base mensile e poi versata per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.**

Per l'anno 2018 l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a **3.927,60** euro su base annua e 327,30 euro su base mensile per i professionisti e **5.184,36** euro su base annua e 432,03 euro su base mensile per tutti gli altri iscritti.

Si ricorda che i contributi volontari devono essere versati alle seguenti scadenze:

<b>Scadenza</b>	<b>Periodo</b>
30 giugno 2018	1° trimestre: gennaio – marzo
30 settembre 2018	2° trimestre: aprile – giugno
31 dicembre 2018	3° trimestre: luglio – settembre
31 marzo 2019	4° trimestre: ottobre – dicembre

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI**

Ai lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali (*referendum*, elezioni politiche, amministrative ed europee), spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni al seggio, qualora chiamati a ricoprire i seguenti ruoli:

- presidente;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo;
- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei *referendum*.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, cioè:

- per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione;
- per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di settimana corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle necessità dell'organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi.

Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l'intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte). Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al seggio ed erogati dall'ente pubblico.

Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustificazione dell'assenza e per ottenere il pagamento delle competenze, l'attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio (per l'attestazione del presidente firma il vice presidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro si ritiene che il lavoratore sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia della comunicazione di convocazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**firma**

# L'agenda delle scadenze

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2018**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2018, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

### **Lunedì 5 marzo**

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

### **Mercoledì 7 marzo**

#### **Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle entrate**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della CU2018, certificazione unica dei compensi corrisposti, nel 2017, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Da quest'anno la certificazione va utilizzata anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. "locazioni brevi").

Si ricorda che, a seguito delle modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) all'articolo 4, D.P.R. 322/1998, la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), fissato da quest'anno al 31 ottobre 2018.

### **Venerdì 16 marzo**

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di congruaggio di fine anno.

**Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

**Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

**Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2017.

**Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

**Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

**Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

**Martedì 20 marzo****Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

**Sabato 31 marzo****UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

**Inps – Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2017.

**Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2017.

**Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituiti del Modello CU (slitta a martedì 3 aprile 2018)**

Consegna della CU2018, certificazione unica dei compensi corrisposti nel 2017, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Da quest'anno la certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. "locazioni brevi").

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

# Scadenze contrattuali

Circolare n° .....

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2018

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2018.

<b>AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – SACI - ACCORDO 28 GENNAIO 2016</b>	
<b>MINIMI TABELLARI - RETRIBUZIONE TERRITORIALE MINIMA CONTRATTUALE</b>	Regione Lombardia Livello Q: € 2.613
<b>AUTOSTRADE E STRADE – ANAS– ACCORDO 19 DICEMBRE 2016</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello AQ/Fascia A: € 2.701,72
<b>AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – ACCORDO</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 200 Imprese artigiane: 1 <i>tranche</i> € 100
<b>CALZATURE INDUSTRIA – ACCORDO 27 APRILE 2017</b>	
<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	€ 250
<b>CHIMICA - CERAMICA ARTIGIANATO - ACCORDO 14 DICEMBRE 2017</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 40
<b>CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI FINO A 49 DIPENDENTI - ACCORDO 7 NOVEMBRE 2017</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 50
<b>DIRIGENTI - AZIENDE AUTOTRASPORTO - ACCORDO 10 NOVEMBRE 2016</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 1.800
<b>IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2016</b>	
<b>COMPENSO RETRIBUTIVO AZIENDALE</b>	€ 150
<b>IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016</b>	
<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	€ 150

<b>LEGNO E ARREDAMENTO PMI – CONFAPI - ACCORDO 18 APRILE 2017</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Entro il mese di marzo 2018 le parti si incontreranno per definire gli incrementi dei minimi a valere dal 1° marzo di ogni anno.
<b>METALMECCANICA PMI – CONFAPI - ACCORDO 3 LUGLIO 2017</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare, entro il 31 marzo 2018, la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore a 60 euro annui.
<b>TERZIARIO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 30 MARZO 2015</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1Q: € 1.896,64 ⇒ <i>Addetti ai call centers</i> Livello Q: € 2.697,77
<b>TESSILI MODA ARTIGIANATO - ACCORDO 14 DICEMBRE 2017</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 60
<b>TESSILI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PMI - ACCORDO 7 NOVEMBRE 2017</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	€ 50

# I formulari per l'ufficio paghe

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: PERMESSI ELETTORALI**

Per la gestione delle assenze dal lavoro connesse allo svolgimento delle elezioni che si terranno a breve, si allegano i moduli di:

- richiesta di permesso da parte dei lavoratori impegnati nelle operazioni di scrutinio;
- concessione di permesso elettorale al lavoratore impegnato nelle operazioni di scrutinio.

Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina delle assenze per permessi elettorali, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo delle operazioni elettorali, nonché di beneficiare di riposi compensativi e/o di un trattamento economico aggiuntivo.

Spettabile

**DATORE DI LAVORO**

---

Luogo e data

---

Il sottoscritto chiede di poter usufruire di un permesso per il giorno \_\_\_\_\_, a causa di incarico come \_\_\_\_\_ presso il seggio elettorale.

Distinti saluti.

Il lavoratore

---



---

## **CONCESSIONE DI PERMESSO ELETTORALE AL LAVORATORE**

*su carta intestata dell'azienda*

Luogo e data

---

Preg.mo \_\_\_\_\_

**Oggetto: permessi elettorali**

Gentile lavoratore,

abbiamo ricevuto la Sua comunicazione relativa all'impegno che La attende in occasione delle elezioni dei giorni \_\_\_\_\_ pp.vv. e, nel confermarLe di averne preso atto, Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, potrà assentarsi per tutta la durata delle operazioni elettorali. In attesa di ricevere idonea documentazione atta a comprovare la Sua effettiva presenza al seggio elettorale, La invitiamo a comunicarci al più presto, e comunque in tempo utile a tenerne conto in occasione del calcolo delle competenze del mese di \_\_\_\_\_, se intende optare per il riposo compensativo relativamente alla/e giornata/e di \_\_\_\_\_ giorno/i in cui avrebbe dovuto godere del riposo settimanale (ovvero giorni in cui non avrebbe dovuto comunque prestare attività lavorativa).

Cordiali saluti

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Sottoscrizione del datore di lavoro

\_\_\_\_\_

# Le agevolazioni per l'azienda

---

## INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

Il decreto Anpal 2 gennaio 2018, n. 3, prevede delle agevolazioni per i giovani Neet iscritti nel programma Garanzia Giovani. L'incentivo occupazione Neet, attivo dal 1° gennaio 2018 per l'intero anno, e in sostanziale continuità con l'Incentivo occupazione giovani del 2017, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

### DESTINATARI

Le misure previste dal programma Garanzia Giovani sono destinate ai soggetti:

- di età compresa tra i 15 e i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;
- che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
- non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il beneficio spetta ai soli datori di lavoro privati che assumano, senza esservi tenuti, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma Garanzia Giovani, evidenziando che in caso di giovani minorenni essi dovranno avere assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

### TIPOLOGIE DI PERCORSI

L'agevolazione è concessa a fronte dell'instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
- contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è concesso sia in caso di *full time* sia in caso di *part time* ed è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.

L'agevolazione non spetta in caso di assunzione con:

- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro occasionale;
- contratto di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).

La sede di lavoro sulla quale si effettua l'assunzione non può essere ubicata nella Provincia autonoma di Bolzano.

### BENEFICIO

L'incentivo è pari al totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi dall'assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di *part time*.

Il beneficio spetta nel rispetto del *de minimis* o, oltre tali limiti, in presenza di un incremento occupazionale netto, con ulteriori condizioni per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

L'incentivo deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

## **DURATA PERCORSI**

Il beneficio spetta per le assunzioni del 2018 nel rispetto delle risorse finanziarie dedicate.

## **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La procedura di ammissione al beneficio è composta dalle seguenti fasi:

3. inoltro istanza preliminare del datore tramite apposito modulo telematico all'Inps;
4. determinazione dell'importo dell'incentivo da parte dell'Inps, previa verifica della disponibilità finanziaria e della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani;
5. comunicazione dell'Inps al datore di lavoro della prenotazione dell'importo del beneficio;
6. entro 10 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro dovrà comunicare l'avvenuta assunzione confermando la prenotazione a suo favore;
7. fruizione del beneficio tramite le denunce contributive UniEmens.

# Le agevolazioni per l'azienda

---

## INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

Si informano i Signori Clienti che l'Anpal, con decreto n. 2 del 2 gennaio 2018, ha fornito le istruzioni operative del *Bonus* Occupazione Sud, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 893 e 894, L. 205/2017). Nella Legge di Bilancio era infatti prevista la possibilità che i programmi operativi nazionali e i programmi operativi complementari, attuabili mediante decretazione, potessero prevedere per l'anno 2018, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti disoccupati in possesso delle condizioni di seguito indicate.

### DESTINATARI

- Soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età;
  - soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
- Oltre alle condizioni sopra indicate, i destinatari dell'incentivo non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro: soltanto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine è possibile derogare a tale condizione.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati non tenuti all'assunzione: l'incentivo spetta, tuttavia, solo se la sede di lavoro è ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. In caso di trasferimento, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

L'incentivo deve essere fruito nel limite degli aiuti *de minimis*; la fruizione oltre il limite del *de minimis* è possibile solo se determina un incremento occupazionale netto: in quest'ultimo caso, se il lavoratore interessato ha un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, devono essere rispettate ulteriori condizioni (essere privi di impiego da almeno 6 mesi; non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione secondaria; formazione completata da non più di 2 anni senza che vi sia stato un primo impiego regolarmente retribuito; settori caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna che superi almeno il 25%).

### TIPOLOGIA

L'incentivo spetta solo in caso di assunzione, anche a tempo parziale, mediante:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche da parte di un'agenzia di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.

Sono espressamente escluse dall'agevolazione le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

### BENEFICIO

L'agevolazione consiste nella decontribuzione, sulla parte a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, da applicare riparametrandolo su base mensile e da ridurre in caso di rapporto a tempo parziale.

L'incentivo deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

L'incentivo può essere cumulato con l'incentivo Giovani (articolo 1, comma 100, L. 205/2017) previsto per l'assunzione dei lavoratori *under 30* (35 nel corso del 2018). L'incentivo spetta per la parte residua per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro: al di là dell'incentivo giovani, l'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, sia di natura economica che contributiva.

#### **DURATA**

12 mesi.

#### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per poter fruire dell'incentivo, è necessario utilizzare l'apposita procedura telematica definita dall'Inps con circolare in via di emanazione.

**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference S.p.a.  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Sergio Pellegrino

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

Francesco Natalini

**COMITATO DI REDAZIONE**

Luca Caratti  
Roberto Lucarini  
Elena Valcarenghi  
Cristian Valsiglio  
Luca Vannoni

**COORDINATORE REDAZIONALE**

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1822/09

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
servizio.spedizioni@cslavoro.it

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:  
www.euroconference.it/editoria

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**

Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

**ABBONAMENTO ANNUALE 2018**

Euro 95,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal link:

[http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di *login*.

ISSN 2039-6686

Per i contenuti di "Informativa impresa & lavoro" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III, titolo III, L. 633/1941 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.